CAMERA DEI DEPUTATI N. 748

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANSELMI, NUCCI MAURO, GARAVAGLIA, FRONZA CREPAZ, TEALDI, MAZZUCONI, NENNA D'ANTONIO, FUMAGALLI CARULLI, COSTA SILVIA, MARTINI

Presentata il 9 luglio 1987

Nuove norme per l'iscrizione delle casalinghe all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema del riconoscimento del valore sociale del lavoro casalingo e di una sua adeguata tutela è, da sempre, presente all'attenzione politica della democrazia cristiana.

Ne è, fra l'altro, dimostrazione la proposta di legge n. 203, prima firmataria la democristiana senatrice Ceccarelli, presentata al Senato il 5 ottobre 1983, la quale, collegandosi alle scelte di fondo della nostra Costituzione ed alla risoluzione n. 28 del 1975 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, riconosce, appunto, il valore sociale del lavoro casalingo e ne dà una precisa definizione giuridica, prevedendo, fra l'altro, l'istituzione di un Fondo sociale europeo per la costituzione e la gestione di cooperative di donne casalinghe, al fine di mettere a frutto sociale le articolate professionalità che le stesse sviluppano all'interno del nucleo familiare.

Vigile è stata anche l'attenzione del nostro partito al fine di assicurare alle persone pienamente addette alle cure della propria famiglia la possibilità di iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Difatti, il disegno di legge n. 1461, presentato alla Camera dall'onorevole Cristofori e da numerosi altri parlamentari della democrazia cristiana, prevedeva, all'articolo 21, tale possibilità. Poi-

ché questo articolo è stato stralciato e non risulta ricompreso nel testo presentato all'Aula di Montecitorio, per il riordinamento del sistema pensionistico e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da parte della democrazia cristiana esso è stato ripresentato quale emendamento aggiuntivo (emendamento n. 2101 dei deputati Anselmi, Costa Silvia, Cristofori).

La complessità del provvedimento pendente dinanzi alla Camera dei deputati ed il timore di una sua non sollecita approvazione, inducono a presentare quale disegno di legge autonomo, la norma relativa alla possibilità di iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle persone addette alle cure domestiche della propria famiglia.

Attesa la particolare rilevanza sociale e le sollecitazioni dei soggetti interessati (sollecitazione espressa in special modo dal MO.I.CA.) al provvedimento ne auguriamo una sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge le persone di età non inferiore ai venticinque anni e non superiore a quaranta anni che, non prestando attività lavorativa alle dipendenze di terzi od autonoma o non essendo titolari di pensione diretta, si occupano, senza vincolo di subordinazione, delle cure domestiche nella propria famiglia, possono ottenere, a domanda, l'iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il limite minimo di età per le persone coniugate e per gli orfani non studenti è ridotto a diciotto anni.

2. Sono escluse dalla facoltà di cui al comma 1 le persone che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria in una delle gestioni previdenziali che tutelano le attività lavorative di cui al comma 1 o possono perfezionare tali requisiti per effetto della ricongiunzione delle posizioni assicurative.

3. Per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria di cui al comma 1, per il versamento dei contributi e per il raggiungimento del diritto alle prestazioni e della misura di queste si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo del contributo dovuto è quello previsto dall'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per i lavoratori dipendenti comuni.

4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già iscritti alla « Mutualità pensioni », di-

sciplinata dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, possono richiedere, entro un anno dalla data predetta, di avvalersi delle disposizioni di cui ai commi precedenti, indipendentemente dal possesso dei requisiti in essi previsti.

5. I contributi versati dagli assicurati di cui al comma 4 sino alla data del 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati utili ai fini del calcolo del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e della misura di questa. A tale scopo viene accreditato per ciascun anno o frazione di esso un numero di contributi pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo l'importo complessivamente versato per ciascun anno o frazione di esso per l'importo corrispondente al valore del contributo volontario minimo in vigore nei periodi considerati, per i lavoratori dipendenti comuni.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è delegato ad emanare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a prevedere le procedure mediante le quali è attuata la soppressione della gestione « Mutualità pensioni » nonché le modalità per la gestione ad esaurimento che deve garantire alle attuali iscritte i trattamenti previsti dalla legge 5 marzo 1963, n. 389.